

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA I COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO, VIANO E L'UNIONE TRESINARO SECCHIA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE STESSA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 19/2008.

Rep. 226

Premesso:

1. che l'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (d'ora innanzi semplicemente "legge regionale") assegna ai comuni le funzioni in materia sismica, prevedendo al possibilità di avvalersi per un periodo non inferiore a 10 anni delle strutture regionali competenti in materia sismica;
2. che l'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018" dispone che l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica, previsto dalla legge regionale, cessi il 31 dicembre 2018;
3. che le funzioni in materia sismica svolte dai comuni consistono tra l'altro nel rilascio delle autorizzazioni sismiche e nella verifica dei depositi delle relazioni sismiche ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 13 della legge regionale;
4. che la disciplina regionale prevede il regime autorizzatorio per le attività edilizie nei comuni a più elevato rischio sismico (Classe 1 e 2) e il regime di deposito, fatta salva l'autorizzazione in alcuni specifici casi, per i comuni nelle classi di rischio sismico più basso (Classe 3 e 4);
5. che i comuni della provincia, fatto salvo il comune capoluogo, si sono avvalsi fino al 31/12/2018 delle strutture tecniche regionali non disponendo delle specifiche competenze professionali richieste;
6. che in conseguenza della cessazione del regime di avvalimento delle strutture regionali, i comuni della provincia, con esclusione del capoluogo, hanno sottoscritto una convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 con la Provincia di Reggio Emilia, efficace a seguito di attestazione del segretario generale della Provincia in data 12/09/2018, in forza della quale veniva costituito il Servizio associato per le funzioni sismiche di cui alle LR 19/2008;
7. che tale convenzione prevedeva una durata triennale e quindi è in scadenza al 31/12/2021;
8. che i comuni hanno formulato un giudizio positivo circa la qualità del servizio prestato e ritengono opportuno proseguire questa esperienza;
9. che al fine di meglio coordinare le attività convenzionali con le previsioni del Piano di riordino territoriale 2021-23 approvato con Deliberazione della giunta regionale n. 853 del 9/6/2021 i comuni ritengono opportuno che il conferimento delle funzioni alla Provincia avvenga per il tramite delle unioni;

tanto premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. Finalità.

Scopo della presente convenzione è l'esercizio da parte dei comuni aderenti degli obblighi e delle competenze in materia sismica, come meglio descritte successivamente, attribuite agli stessi dalla legge regionale 19/2018. La convenzione, inoltre, intende promuovere la sicurezza sismica delle costruzioni su tutto il territorio unionale adottando le opportune misure di prevenzione del rischio.

Art. 2. Oggetto.

Con la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano (d'ora innanzi semplicemente "Comuni") conferiscono all'Unione Tresinaro Secchia (d'ora innanzi semplicemente "Unione"), le funzioni in materia sismica di cui alla legge regionale 19/2008. Il conferimento ha carattere permanente, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 7.

Art. 3. Competenze.

L'Unione svolgerà in nome e per conto dei comuni aderenti le seguenti funzioni:

- rilascio delle autorizzazioni sismiche di cui all'art. 11 della legge regionale;
- effettuazione delle verifiche sismiche sui depositi di cui all'art. 13 della legge regionale;
- assistenza e consulenza ai comuni in materia sismica;
- gestione, in via non esclusiva dei rapporti con la Regione Emilia-Romagna in materia sismica;
- attività complementari e accessorie alle funzioni prima elencate, compresa la tutela in giudizio.

Le predette competenze possono essere integrate nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, senza necessità di modificare la presente convenzione, mediante atto della giunta unionale.

Art. 4. Modalità operative.

In considerazione delle specifiche ed elevate professionalità richieste e dell'esigenza di garantire adeguate economie di scala, i Comuni autorizzano fin d'ora l'Unione a conferire le funzioni di cui alla presente convenzione, alla Provincia di Reggio Emilia e a regolare i rapporti con la stessa sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario.

Il controllo formale delle pratiche edilizie e della completezza della documentazione allegata resta in capo a ciascun comune che provvede a trasmettere direttamente le pratiche al competente servizio della Provincia.

Art. 5. Piano economico-finanziario.

Il conferimento delle funzioni è finanziato mediante:

1. i rimborsi forfettari di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 2271/2016 e successivi aggiornamenti e adeguamenti a carico dei richiedenti; il versamento avviene direttamente a favore della Provincia in quanto soggetto che esercita effettivamente la funzione delegata; gli uffici comunali competenti alla ricezioni delle pratiche, verificano l'avvenuto

corretto versamento del rimborso per ciascuna tipologia;

2. i contributi versati direttamente dai comuni a copertura integrale della spesa; il contributo in capo a ciascun ente aderente è determinato in proporzione, per il 50% al numero degli abitanti dei comuni aderenti e per il 50% delle pratiche depositate presso ciascun ente, con riferimento all'anno precedente.

Il contributo è definito entro il 31/7 di ciascun anno, fatto salvo eventuali conguagli, attivi o passivi che saranno comunicati entro il 31/3 dell'anno successivo. Per ragioni di semplificazione contabile e amministrativa, la regolazione dei contributi di cui al precedente punto 2 avviene direttamente tra i Comuni e la Provincia, in quanto il soggetto che esercita effettivamente la funzione delegata ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6. Trattamento dati.

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 le parti convengono, per ragioni di semplificazione amministrativa, che i flussi di dati vengano gestiti direttamente tra i Comuni "Titolari del Trattamento" e il soggetto che esercita effettivamente la funzione delegata che, conseguentemente, viene individuato quale "Responsabile del trattamento" come definito dall'art. 28 del citato Regolamento UE.

A tal fine si approvano i relativi disciplinari di incarico che si allegano sub A) e sub B) per definire modalità e garanzie del trattamento dei dati personali necessari alla gestione dei procedimenti di competenza, come definiti al precedente art. 4. L'approvazione del medesimo documento da parte del soggetto che esercita effettivamente la funzione delegata e la conseguente comunicazione ai Comuni costituisce ad ogni fine perfezionamento dell'incarico.

Le parti si riservano tuttavia di modificare le norme in materia di trattamento dei dati personali mediante atti dei rispettivi organi esecutivi.

Art. 7. Durata del conferimento e recesso.

Il conferimento delle funzioni ha carattere permanente e decorre dall'1/01/2022.

Ogni ente aderente può recedere dandone comunicazione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, condizionatamente alla verifica della sostenibilità finanziaria dell'esercizio delle funzioni.

Art. 8. Sottoscrizione per adesione

In considerazione del numero di enti aderenti alla presente convenzione e delle conseguenti difficoltà a prevedere la sottoscrizione in modalità digitale da parte di tutti i rispettivi legali rappresentanti, l'adesione alla stessa si intende perfezionata mediante formale comunicazione tramite PEC all'Unione Tresinaro Secchia, di avvenuta deliberazione della convenzione medesima.

ATTESTAZIONE DI EFFICACIA

Il sottoscritto Rosario Napoleone in qualità di Segretario Generale dell'Unione Tresinaro Secchia, avendo ricevuto le seguenti formali comunicazioni di adesione:

Comune	Unione Tresinaro Secchia Prot. Gen. N. e data	Estremi deliberazione del consigli comunale N. e data
Baiso	N. 22345 del 03/11/2021	N. 22 del 07/10/2021
Casalgrande	N. 22343 del 03/11/2021	N. 76 del 28/10/2021
Castellarano	N. 22119 del 29/10/2021	N. 44 del 25/10/2021
Rubiera	N. 22364 del 03/11/2021	N. 46 del 28/10/2021
Scandiano	N. 22594 del 05/11/2021	N. 96 del 28/10/2021
Viano	N. 24416 del 03/12/2021	N. 40 del 29/11/2021

ATTESTA

ai sensi dell'art. 8 della convenzione

che la stessa è pienamente efficace tra gli enti aderenti dalla data odierna.

Scandiano lì 03/12/2021

Il Segretario Generale dell'Ente
dott. Rosario Napoleone

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.